

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE
ECONOMICA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____ in _____

TRA

L'Unione Terre dei Malaspina con sede in Ponte Nizza via Roma 45 (Comuni di Ponte Nizza e Cecima) C.F. 95035010180 P.IVA 02644100188 rappresentato dal/dalla Responsabile del Settore Assistenza Sociale Claudia Moggi nata a Voghera il 20/02/1967, la quale interviene in questo Atto, in rappresentanza e per conto dell'Unione Terre dei Malaspina, di seguito denominata Unione Indirizzo PEC unioneterremalaspina@legalpec.it

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale CAAF CGIL Lombardia srl, Albo CAAF 00003, con sede legale in Milano (MI), Via Palmanova n° 22, cap 20132 (C.F. 02282990965, partita Iva 02282990965), rappresentato dalla Responsabile di Filiale di Pavia Sig.ra Tartaglia Daniela nata a Vigevano il 30/05/1970, la quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del CAAF CGIL LOMBARDIA SRL denominato di seguito CAAF

- per Pavia - sede operativa in Voghera – Via XX Settembre 65
indirizzo PEC caf.cgil.pavia@legalmail.it

PREMESSO

- Che il Comune, in base al DM 452 del 21 dicembre 2000 e sue successive integrazioni e modificazioni deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla

all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, oppure il Comune può affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;

- Che il Comune, che eroga prestazioni sociali agevolate per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
- Che l'INPS ha stipulato/stipulerà una convenzione con i Centri di assistenza fiscale, e fino al perfezionamento di detto accordo, la presente convenzione non avrà alcuna efficacia, per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della Dsu e se ha acquisito specifico mandato con manifestazione di consenso, rilascerà l'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ;
- Che il CAF CGIL LOMBARDIA Srl, in base al D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. 00003;

VISTO

- Che il D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013 ha definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
- Che ai sensi del DPCM 159/2013, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, che ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo e per l'eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
- Che ai sensi dell'art. 10 comma sesto del DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'Inps;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

A. assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di assegni di maternità

B. la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;

In relazione al punto B, con riferimento alla direttiva Europea 2011/98, la quale garantisce ai titolari di permesso unico lavoro (superiore ai 6 mesi) parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante nell'accesso alle prestazioni e all'esito della decisione assunta dalla C.G.U.E. (C-449/16), per la quale i cittadini di stati terzi (extra U.E.) in possesso di permesso unico di lavoro (superiore ai 6 mesi) devono essere considerati in posizione del tutto analoga a quella dei cittadini di paese terzo in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 13 L.97/2013; il Comune dichiara:

- di NON aver adottato alcun provvedimento in tal senso;
- di aver adottato provvedimento in tal senso in data _____
n. _____ , pertanto il CAAF CGIL SRL dovrà accettare le domande presentate da cittadini extra U.E. in possesso di permesso unico di lavoro superiore a 6 mesi.

In particolare, la Società effettuerà:

- l'accoglienza dei cittadini e l'informazione relativamente all'ISEE e alla compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica);
- se richiesto dal cittadino in applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ed invio all'INPS per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare su specifico mandato con manifestazione di consenso del cittadino stesso;
- l'accoglienza dei richiedenti l'assegno di maternità, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
 - la compilazione e la stampa del modello di richiesta dell'assegno di maternità;
- la verifica e consegna dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica e ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS rilasciando al soggetto la ricevuta di presentazione della stessa, nonché nei tempi previsti dal DPCM 159/2013 e su mandato specifico l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune, dell'elenco dei richiedenti gli assegni di maternità, attraverso le seguenti modalità:
 - E-Mail info@unioneterremalaspina.it
 - Pec unioneterremalaspina@legalpec.it
- la trasmissione telematica all'INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.

INOLTRE

1. La Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
2. Garantisce, altresì, tramite polizza assicurativa stipulata dal CAF, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B .
3. Infine, per agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione, garantisce l'apertura dei propri uffici,
4. La Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri archivi limitatamente ai dati auto dichiarati, finalizzato all'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione e per le verifiche del caso.
5. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.
6. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A, B, è di € 15,00 + IVA
7. La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti del cittadino che ne farà richiesta.
8. Il Comune si impegna a comunicare al CAAF, tramite posta certificata, tutti i dati indispensabili alla corretta Fatturazione Elettronica entro due mesi dalla stipula del presente atto.
9. La fatturazione sarà effettuata con cadenza annuale
10. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura con pagamento a 30 gg d.f., sulla base degli elenchi delle pratiche elaborate, prodotti dal Caaf e confermati dal Comune.

11. In attuazione agli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 il CAF dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla suddetta norma.

12. La presente convenzione scade il 31/12/2025

13. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, o decadenza della convenzione tra il Caf CGIL LOMBARDIA SRL e l'INPS sopra citata.

•

Letto, approvato e sottoscritto

_____, li _____

Per l'Unione Terra dei Malaspina

per il Caaf Cgil Lombardia s.r.l.

Il Responsabile del Settore